SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 287**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 dicembre 1995** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1996.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che sono stati già inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1995.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 148

LEGGE 29 novembre 1995, n. 522.

Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.

95G0555

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 luglio 1995, n. 523.

Regolamento recante modalità di organizzazione e funzionamento delle commissioni straordinarie per la provvisoria gestione degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, in tema di scioglimento dei consigli comunali e provinciali rispetto ai quali emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata;

Visto il comma quarto dello stesso art. 15-*bis* della legge n. 55/1990, come sopra introdotto, che prevede la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Visto l'art. 3, comma secondo, del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito nella legge 11 febbraio 1994, n. 108, che rimette la determinazione delle modalità di organizzazione e funzionamento delle commissioni straordinarie ad un decreto del Ministro dell'interno da adottarsi a norma dell'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 165/1994 del 4 luglio 1994;

Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le sedute della commissione straordinaria incaricata della gestione dell'ente a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, sono convocate e presiedute dal componente più anziano per età.

2. Le delibere aventi ad oggetto gli statuti delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché le delibere previste dall'art. 32, lettere *b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n)*, e successive modificazioni, e dalle corrispondenti norme sull'ordinamento degli enti locali delle regioni a statuto speciale, sono adottate dall'intero collegio a maggioranza.

3. Per le altre deliberazioni è sufficiente la presenza di due componenti, sempre che vi sia il voto favorevole di entrambi.

Art. 2.

1. Nella sua prima seduta, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 1, comma 2 la commissione delega ai singoli suoi componenti le competenze che in regime di amministrazione ordinaria sono esercitabili individualmente dal sindaco o dal presidente della provincia, o da assessori. Compete alla commissione la funzione d'indirizzo e di coordinamento dell'esercizio delle competenze delegate.

Art. 3.

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, a norma del regolamento dell'ente, la commissione, come previsto dall'art. 51, comma 7, della legge n. 142/1990 e dalle corrispondenti norme sull'ordinamento degli enti locali delle regioni a statuto speciale, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. L'onere per le predette collaborazioni è a carico degli enti territoriali interessati.

Art. 4.

1. Al fine di acquisire elementi di conoscenza e valutazione su questioni che ritenga particolarmente rilevanti per la collettività, la commissione promuove riunioni da tenersi almeno due volte nel semestre, con la partecipazione di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali che ne facciano richiesta alla commissione.

2. La richiesta alla commissione dovrà essere proposta non oltre il ventesimo giorno antecedente la riunione a cura dei legali rappresentanti degli enti indicati nel precedente comma.

3. Alle riunioni parteciperanno un rappresentante di ciascuna organizzazione o un suo sostituto preventivamente designati dall'organizzazione interessata.

Art. 5.

1. In aggiunta alle modalità di pubblicità degli atti degli enti locali previste dalle vigenti disposizioni, la commissione provvede alla pubblicazione mensile, all'albo pretorio dell'ente e nelle sedi delle delegazioni comunali, ove esistenti, di un elenco delle deliberazioni e degli atti di rilevanza per la collettività da essa adottati.

2. La commissione potrà ricorrere a ulteriori modalità di pubblicizzazione al fine di rendere l'informazione più capillare.

Art. 6.

1. La commissione, in conformità al presente regolamento, ha la facoltà di dotarsi di apposito atto di autorganizzazione in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica del comune, e secondo le esigenze emerse dall'analisi della situazione locale.

Art. 7.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 luglio 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1995
Registro n. 3 Interno, foglio n. 95

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 15-*bis* della legge n. 55/1990, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, introdotto dal D.L. n. 164/1991, come modificato dall'art. 2 della legge 23 aprile 1993, n. 120, e degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del D.L. n. 529/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/1994, è così formulato:

«Art. 15-*bis*. — Fuori dei casi previsti dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art. 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. *Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.*

1-bis. *Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'amministrazione, un Comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.*

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi *prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati.* Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3-bis. *Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2.*

4. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. *La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.*

4-bis. *Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 4 per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all'art. 1, comma 1-*bis.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6-bis. *Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1, sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti, è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'art. 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base*

della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

6-ter. *Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga all'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati*

6 quater. *Le disposizioni di cui al comma 16-*ter *si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1*

6-quinquies. *Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso*

6-sexies. *Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'art. 6, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n 142, la commissione straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.*

6-septies *Qualora negli enti, nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1, non risulti costituita la commissione di disciplina prevista dall'art 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta commissione di disciplina è composta, per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, nominato dalla commissione straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della sostituzione nei casi di assenza, di legittimo impedimento o di ricusazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la commissione straordinaria procede altresì alla nomina del componente supplente, prescelto nell'ambito dei dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore. Le disposizioni del presente comma, ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai fini della costituzione e del funzionamento di organi collegiali, comunque denominati, con competenza in materia disciplinare, eventualmente previsti dalla legge o dai contratti collettivi di comparto*

7 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunità montane, nonché alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti

7-bis. *Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni».*

L'art. 3, comma 2, del citato D.L. n. 529/1993, ha aggiunto il comma 4-*bis* all'art 15-*bis* della legge n. 55/1990 di cui sopra.

- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

Note all'art 1

-- L'art. 1, comma 4, del D L. n. 164/1991 (Misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente e a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso) così recita: «Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in servizio o in quiescenza».

- L'art. 32, comma 2, della legge n 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali), lettere *b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n),* così recita: «Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali *b)* i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; *c)* la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni; *d)* le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative; *e)* l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; *f)* l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione; *g)* l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; *h)* gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; *i)* la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari; *l)* le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; *m)* gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari, *n)* la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende o istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge»

La lettera *n)* di cui sopra è stata così sostituita dalla legge 27 marzo 1993, n 81

Nota all'art 3

- Il testo dell'art. 51, comma 7, della citata legge n. 142/1990 è il seguente: «Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità»

95G0567

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 1995

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Chieti e L'Aquila.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dall'11 aprile 1995 al 12 luglio 1995 nella provincia di Chieti;

grandinate dal 14 luglio 1995 al 26 luglio 1995 nella provincia di L'Aquila;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 185/1992;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Chieti: grandinate dell'11 aprile 1995, del 10 giugno 1995, del 6 luglio 1995, del 12 luglio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Carpineto Sinello, Guilmi;

L'Aquila: grandinate del 14 luglio 1995, del 18 luglio 1995, del 25 luglio 1995, del 26 luglio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Tagliacozzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1995

Il Ministro LUCHETTI

95A7334

DECRETO 20 novembre 1995

Utilizzazione del riferimento al nome del vitigno Verdicchio nella presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Marche» limitatamente alle uve prodotte nella vendemmia 1995 nel territorio della regione Marche.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Marche;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1995 concernente il riconoscimento della indicazione geografica tipica «Marche» per i vini prodotti nel territorio della regione Marche ed approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta presentata dagli interessati di utilizzare, limitatamente alle uve prodotte nella vendemmia 1995 nel territorio della regione Marche, il riferimento al nome del vitigno Verdicchio nella presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Marche», in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuto pertanto necessario procedere in conformità del parere espresso dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

È consentita nella presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Marche» il riferimento al nome del vitigno Verdicchio limitatamente alle uve prodotte, da detto vitigno, nella vendemmia 1995 nel territorio della regione Marche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

95A7333

DECRETO 28 novembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185 concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 26 marzo 1995 al 16 aprile 1995 nella provincia di Ascoli Piceno;

piogge persistenti dal 26 marzo 1995 al 16 aprile 1995 nella provincia di Ascoli Piceno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ascoli Piceno:

gelate dal 26 marzo 1995 al 16 aprile 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)* nel territorio dei comuni di Acquaviva Picena, Altidona, Amandola, Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Cupra Marittima, Falerone, Fermo, Folignano, Force, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massignano, Monsampietro Morico, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Montedinove, Montefiore dell'Aso, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monteprandone, Monterubbiano Montottone, Moresco, Offida, Ortezzano, Palmiano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Sant'Elpidio a Mare, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Spinetoli, Torre San Patrizio, Venarotta;

piogge persistenti dal 26 marzo 1995 al 16 aprile 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio del comune di Acquasanta Terme.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A7335

DECRETO 28 novembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di La Spezia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dall'8 agosto 1995 all'8 settembre 1995 nella provincia di La Spezia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

La Spezia:

piogge alluvionali dall'8 agosto 1995 all'8 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* nel territorio dei comuni di Varese Ligure, Vernazza;

piogge alluvionali dall'8 agosto 1995 all'8 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)* nel territorio del comune di Maissana;

piogge alluvionali dall'8 agosto 1995 all'8 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio del comune di Varese Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A7336

DECRETO 28 novembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bologna.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 10 maggio 1995 al 24 giugno 1995 nella provincia di Bologna;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei

sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bologna: piogge persistenti dal 10 maggio 1995 al 24 giugno 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Medicina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A7337

DECRETO 28 novembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino, Caserta e Napoli.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 28 marzo 1995 al 5 maggio 1995 nella provincia di Napoli;

piogge alluvionali dal 13 maggio 1995 al 14 maggio 1995 nella provincia di Avellino;

venti impetuosi dal 13 maggio 1995 al 14 maggio 1995 nella provincia di Caserta;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino: piogge alluvionali dal 13 maggio 1995 al 14 maggio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Calabritto, Caposele, Senerchia;

Caserta: venti impetuosi dal 13 maggio 1995 al 14 maggio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Mondragone;

Napoli: gelate dal 28 marzo 1995 al 29 marzo 1995, dal 3 aprile 1995 al 5 aprile 1995, dal 6 aprile 1995 al 5 maggio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Calvizzano, Cercola, Ercolano, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Massa di Somma, Nola, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Pozzuoli, Qualiano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Villaricca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A7338

DECRETO 28 novembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Bolzano degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 21 giugno 1995 al 25 settembre 1995 nella provincia di Bolzano;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bolzano: grandinate dal 21 giugno 1995 al 25 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g)*, nel territorio dei comuni di Bressanone, Castelbello Ciardes, Laces, Lagundo, Lana, Merano, Naturno, Naz Sciaves, Tirolo, Velturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A7339

DECRETO 28 novembre 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 3 luglio 1995 al 12 luglio 1995 nella provincia di Trento;

grandinate dal 2 agosto 1995 al 19 agosto 1995 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trento:

grandinate del 3 luglio 1995, del 12 luglio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g)*, nel territorio dei comuni di Cavedine, Drena, Dro, Lavis, Pomarolo, Rovereto, Trento, Villa Lagarina, Volano, Zambana;

grandinate del 2 agosto 1995, del 15 agosto 1995, del 19 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g)*, nel territorio dei comuni di Ala, Cles, Coredo, Dambel, Levico Terme, Romeno, Sanzeno, Tassullo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A7340

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 dicembre 1995.

Rettifica al decreto ministeriale 2 novembre 1995 relativo all'assoggettamento della società Breda energia S.p.a., in Milano, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma), di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il proprio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto del 2 novembre 1995, n. 551093, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1995, con il quale la società Breda energia S.p.a., con sede in Milano, viale Sarca, 336, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Milano n. 299199, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato nominato, quale commissario liquidatore, il dott. Angelo Napolitano, nato a Venezia-Mestre il 6 agosto 1958;

Visto il proprio decreto del 14 novembre 1995, n. 551745, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1995, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è stato nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Breda energia S.p.a.;

Vista la lettera del 30 novembre 1995, n. CL1884/95, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha, tra l'altro, precisato che:

«con riferimento all'istanza di liquidazione coatta amministrativa della Breda energia S.p.a., inviata con lettera del 14 settembre 1995, n. CL1399/95, e al successivo decreto di assoggettamento della società alla liquidazione coatta amministrativa del 2 novembre 1995, ... la messa in mobilità dei dipendenti della società non costituisce elemento o scopo del contratto di cessione del complesso delle componenti attive del patrimonio di Breda energia menzionato nell'istanza, ma costituisce ... una conseguenza eventuale e successiva di detto contratto»;

«conseguentemente, la messa in mobilità non può configurare un elemento qualificante della richiesta di liquidazione coatta e della motivazione del conseguente decreto»;

Vista la lettera del 21 novembre 1995 con la quale il dott. Angelo Napolitano ha comunicato «di non poter accettare la nomina di liquidatore giudiziale della Breda energia S.p.a.»;

Ritenuto opportuno, in relazione a quanto comunicato dal commissario liquidatore dell'EFIM con la citata lettera del 30 novembre 1995, di procedere alla rettifica del preambolo del ripetuto decreto del 2 novembre 1995, nella parte concernente il contratto di cessione delle attività della società Breda energia e, in particolare, la messa in mobilità del personale;

Dovendosi inoltre provvedere alla nomina del commissario liquidatore della società Breda energia;

Decreta:

Art. 1.

Nel preambolo del citato decreto del 2 novembre 1995, n. 551093, il sesto capoverso è sostituito dal seguente:

«Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM:

la Breda energia S.p.a. è una società controllata dall'EFIM ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 487/1992;

il deficit patrimoniale di L./milioni 40.877 rende fin d'ora palese l'evidente impossibilità dell'azienda di soddisfare i diritti dei creditori (L./milioni 86.294) con i presumibili realizzi degli elementi attivi del capitale investito (L./milioni 45.417);

in data 21 luglio 1995 è stato stipulato un contratto di cessione del complesso delle componenti attive del patrimonio».

Art. 2.

Il rag. Francesco Corrado, nato a Cortina d'Ampezzo il 9 novembre 1933, è nominato commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Breda energia S.p.a., con sede in Milano, viale Sarca n. 336, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Milano n. 299199.

Roma, 5 dicembre 1995

Il Ministro: DINI

95A7416

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 29 luglio 1995.

Vincolo di immodificabilità temporanea dell'area di Monte Scalpello e di Monte Turcisi, ricadente nel territorio comunale di Castel di Judica.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto provinciale e regionale 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminata la proposta della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, che, con nota protocollo n. 9074 del 29 ottobre 1992 e successive integrazioni fornite con nota prot. n. 166 del 9 gennaio 1995, ha chiesto che vengano adottate le misure di salvaguardia di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15/91 sui territori di Monte Scalpello e di Monte Turcisi in agro di Castel di Judica (Catania), così come di seguito delimitati:

Monte Scalpello - fogli 3 e 4 NCT comune di Castel di Judica.

La delimitazione dell'area è data, a nord, dal margine settentrionale dei fogli 3 e 4 e corre da ovest verso est lungo il margine meridionale della provincia di Enna, comune di Agira, dal limite ovest della part. 1 del foglio 3 sino al limite est della part. 18, foglio 4.

Ad est e a sud, l'area oggetto della proposta di vincolo è delimitata dalla linea che corre, verso sud, lungo il margine tra la part. 20 del foglio 4, compresa nell'area medesima, e il foglio 1, sino ad incontrare il ciglio settentrionale della strada comunale Cuticchi-Catenanuova, il cui tracciato percorre in direzione ovest sino ad incontrare la part. 12 del foglio 3.

Ad ovest, la delimitazione corre da sud verso nord, dapprima lungo il margine est della part. 12 del foglio 3 — esclusa dal vincolo — e successivamente lungo il margine ovest delle particelle 11 e 1 del foglio 3 — incluse nel vincolo, sino a congiungersi con il limite nord-ovest dell'area oggetto della proposta di vincolo.

Il tutto come meglio evidenziato nelle planimetrie catastali allegate sub *A* e *B* e nella rappresentazione cartografica d'insieme allegata sub *C*.

Monte Turcisi - fogli 27 e 43 NCT comune di Castel di Judica.

Nel foglio 27, la delimitazione dell'area compresa nella proposta di vincolo procede dal confine con il foglio 43 in direzione nord-ovest, lungo il margine meridionale delle particelle 21 e 17. Prosegue prima verso nord e poi in direzione est lungo il margine delle particelle 17, 18, 24, 25, 27, 157, 91 e 102, tutte vincolate. Ingloba lo sviluppo *A* e prosegue verso sud lungo il margine meridionale della part. 91 e quello orientale delle particelle 28, 8 e 104, vincolate, sino al confine con il foglio 43.

Nel foglio 43 sono comprese nella proposta di vincolo le particelle 2 e 17, a ridosso del foglio 27.

Il tutto come meglio evidenziato nelle planimetrie catastali allegate sub *D* e *E* e nella rappresentazione cartografica d'insieme allegato sub *F*.

Considerato che, dal punto di vista geografico, l'area di Monte Scalpello, oggetto della proposta di vincolo, è la parte più elevata (m 583 s.l.m.) di una dorsale che si estende per una lunghezza di circa 2,5 - 3,0 km in direzione E-O al confine tra la provincia di Enna e quella di Catania.

La porzione territoriale rientrante in detta provincia, alla quale si riferisce la sopradescritta misura di salvaguardia, è riportata sulla cartografia dell'I.G.M., tav. Catenanuova (269 IV SE), mentre il Monte Turcisi, che costituisce una delle alture che circondano la Piana di Catania, e che si presenta come un'emergenza isolata e meno elevata dell'altra (m 508 s.l.m.), è riportato sulla tav. Monte Turcisi (269 II NO).

I monti, ben visibili dall'autostrada Palermo-Catania, sono raggiungibili dalle uscite di Catenanuova (Monte Scalpello) e di Sferro (Monte Turcisi);

Considerata la peculiarità geologica delle aree in oggetto, nelle quali affiora una successione calcareo-silicea mesozoica di fascia imerese, in posizione più esterna di quella di analoghe formazioni della Sicilia settentrionale, molto ricca di fossili triassici.

Per detti motivi, esse sono state oggetto di studi specifici che vanno dai primi anni dell'800 ai giorni nostri.

La successione stratigrafica dei terreni affioranti, denominata unità di Monte Judica, inizia con una alternanza argilloso-calcareo arenacea (formazione Mufara), ricca di faune fossili ed ammonoidi, a lamellibranchi e a gastoropodi, appartenente al carnico medio superiore; seguono, in alto, calcari con selce del carnico superiore, radiolarite giurassiche con vulcaniti, marne e calcari marnosi rossi e biancastri in facies di scaglia ed infine argille marnose ed arenarie glauconitiche dell'oligo-cene-miocene superiore-medio.

Detta successione è molto simile ad altre affioranti nei monti di Termini Imerese e nelle Madonie occidentali, ma, nel sito di Monte Judica, si caratterizza per la varietà dei colori e delle forme degli affioramenti, molto suggestivi e spettacolari, dei calcari con selce e delle radiolariti;

Considerato che, dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, l'area si presenta morfologicamente caratterizzata da costoni a strapiombo, formati prevalentemente dagli affioramenti di calcari e radiolariti.

La vegetazione presente, molto rada e di tipo prevalentemente spontaneo, è rappresentata sopratutto dall'ampelodesmo tenax e dalla macchia mediterranea, con alberi isolati di ulivo, pistacchio selvatico, leccio lentisco, sommacco, artemisia, biancospino, oleastro carrubo, timo e con numerosi fiori, tra cui l'orchidea spontanea, il ciclamino montano, la sternbergia, l'iris, la mandragora.

Nelle quote più basse di Monte Scalpello, dove il detrito di falda si è accumulato e stabilizzato, vi era una vegetazione più fitta, di un tipo boschivo, che allo stato attuale risulta quasi del tutto scomparsa per cause antropiche.

La frequentazione dei luoghi è comunque ridotta, e ciò ha favorito il proliferare di conigli selvatici, lepri, donnole, istrici, ricci, talpe, piccoli roditori e rapaci;

Considerato che nelle aree in oggetto si trovano alcuni manufatti che rivestono, nell'ambito geografico della zona, notevole importanza dal punto di vista storico-antropologico.

Sulla sommità di Monte Scalpello è presente un eremo del '700 e dei resti di manufatti risalenti ad epoche precedenti. L'eremo è sede di pellegrinaggi da parte di fedeli, che vi ascendono, nella prima domenica di maggio e di ottobre, per venerare la Madonna del Rosario. All'interno del santuario sono conservati, in un'urna di vetro, i «corpora sancta», cioè i resti fossili di tre frati (Filippo Dulcetto, Matteo e Mariano Rotolo), che circa cinque secoli fa iniziarono a Monte Scalpello la loro esperienza ascetica.

Nei secoli successivi il loro esempio fu seguito da altri monaci, che si stabilirono sulla sommità del monte, caratterizzando con la loro attività questo luogo suggestivo: dell'uso monastico del sito rimangono, come testimonianze, le grandi strutturale di uso culturale ed i resti di altre strutture murarie, destinate al ricovero degli eremiti e degli animali e all'immagazzinamento di scorte alimentari ed idriche; strutture che, presumibilmente, sorgono su preesistenze di periodo arabo emirale o svevo.

Di diversa origine sono i manufatti presenti alle falde di Monte Turcisi.

Si tratta di una masseria che nel passato doveva rappresentare il fulcro di un'attività agricola, di tipo latifondistico, basata su forme di struttamento agricolo di tipo estensivo associato all'allevamento del bestiame.

Il complesso doveva costituire, in passato, un piccolo fortilizio, ubicato su un poggio topograficamente baricentrico rispetto all'azienda agricola, ed era altresì destinato ad ospitare campieri, gabelloti e braccianti agricoli. La struttura della masseria, in ciò assimilabile a quella di altri edifici presenti in Sicilia centro-orientale, è caratterizzata da un vasto cortile («corte»), di forma quadrangolare, esteso circa 500 mq, che accentra e collega le varie parti dell'edificio, e nel quale si svolgevano alcune delle attività della masseria, come l'allevamento del pollame e l'essiccazione dei prodotti della terra.

I locali un tempo destinati all'esercizio delle varie funzioni preordinate alla gestione dell'azienda e le ampie stalle per l'allevamento del bestiame, sono in uno stato di profondo abbandono, causato dall'inadeguatezza delle strutture rispetto alle nuove esigenze dell'agricoltura, ma il manufatto costituisce non di meno una viva testimonianza dell'aspetto di una società e di un epoca ormai trascorsa;

Rilevato l'interesse archeologico della sommità di Monte Turcisi, ove esistono ruderi appartenenti ad una fortezza greca posta a dominare l'imbocco della valle del Dittaino.

La fortezza (phrourion) mostra di avere avuto due fasi costruttive, la prima delle quali forse di epoca arcaica, mentre la seconda — caratterizzata da un avancorpo con tecnica muraria diversa (blocchi più piccoli lavorati a bugnato) — è probabilmente ascrivibile alla età dionigiana (V-IV sec.). I resti del phrourion mostrano una cortina muraria di ottima fattura, che raggiunge in un punto l'altezza di circa 4 m, realizzata in tecnica pseudo isodoma, della quale costituisce, in Sicilia, uno dei migliori esempi. Nel tratto meglio conservato è presente una porta di tipo sceo.

L'area della fortezza fu occupata nel '600 da un eremo, al quale appartiene buona parte delle rovine visibili;

Costatato che, per quanto sopra esposto, la zona sopra descritta possiede caratteristiche naturalistiche, che, unitamente alle peculiarità geologiche del sito e alla sua particolare bellezza e suggestione paesaggistica, alla quale concorrono i manufatti presenti, importanti testimonianze sotto il profilo archeologico e storico-antropologico, la qualificano come un'area di straordinario interesse ambientale;

Constatato che la zona è sottoposta solo in parte non significativa a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 431/1985 e non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è dunque indispensabile doverla salvaguardare da interventi non programmati che possono comprometterla irrimediabilmente;

Considerato che la suddetta necessità acquista connotazioni di urgenza ed indifferibilità a causa dell'assenza di misure di salvaguardia paesistico-ambientali del versante di Monte Scalpello facente parte delle provincia di Enna.

L'unità del contesto orografico e dei valori naturalistici e geologici del Monte Scalpello, mentre continua a postulare l'impellente adozione di strumenti che valgano a proteggere la porzione territoriale del monte ricadente nella competenza territoriale della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Enna, impone infatti, nella perdurante assenza di proposte in merito, di porre in atto le misure rimesse dall'ordinamento all'amministrazione dei beni culturali ed ambientali per la salvaguardia del contiguo versante montuoso compreso nella provincia di Catania, per il quale la competente sovrintendenza ha al contrario formulato specifica proposta di vincolo.

Ciò nella considerazione che il paventato incontrollato esercizio nel versante ennese di una vasta attività estrattiva non normata dal Piano regionale dei materiali di cava comporta rischi di depauperamento del patrimonio naturalistico ed ambientale dell'intero Monte Scalpello e introduce maggiore valore alle emergenze presenti nel versante catanese, la cui protezione mediante adeguate misure di tutela è inoltre ipotizzabile quale momento dissuasivo rispetto alla compromissione dell'interesse paesistico dell'altro crinale del Monte, nelle more della formulazione di specifiche iniziative di salvaguardia di quella porzione territoriale;

Considerato che la bellezza suggestiva di queste zone rende necessario e improcrastinabile un intervento di tutela e di salvaguardia, mediante la normazione degli usi compatibili con le singolari valenze dei luoghi e, quindi, mediante apposito piano territoriale paesistico, creando in tal modo i presupposti per una corretta fruizione del bene, nel rispetto delle sue intrinseche caratteristiche tipologiche, archeologiche, storico-antropologiche, paesaggistiche e naturali;

Ritenuta sin da adesso la opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore dell'area sopra descritta facente parte del territorio comunale di Castel di Judica che comporterebbero l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico del sito, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea del territorio in argomento in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico;

Considerato che, ai sensi del disposto della legge 19 novembre 1968, n. 1187, e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili al caso di specie in assenza di specifica disposizione normativa, si impone di apporre un termine finale al provvedimento di vincolo, ferma restando la condizione risolutiva alla approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta;

Ritenuto di dovere commisurare detto termine in non oltre anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, allo scopo di verificare la persistenza delle condizioni legittimanti la misura di salvaguardia in relazione alla redazione del piano territoriale paesistico;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nell'area di Monte Scalpello e di Monte Turcisi, facente parte del territorio comunale di Caste di Judica (Catania), descritta come in premessa e delimitata nelle planimetrie allegate sub *A, B, C, D, E* ed *F*, che formano parte integrante del presente decreto, al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, sono vietate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1991, n. 15, fino alla approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'area sopradescritta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alle planimetrie allegate sub *A, B, C, D, E* ed *F*, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Art. 3.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Castel di Judica (Catania), perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dello stesso comune.

Altra copia della predetta Gazzetta ufficiale, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso l'ufficio del comune di Castel di Judica (Catania), ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopra citata all'albo del comune di Castel di Judica (Catania).

Art. 4.

Il vincolo imposto con il presente decreto è efficace dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 29 luglio 1995

L'assessore: PANDOLFO

Regione Siciliana

Regione Siciliana
Comune di Castel di Judica
Per copia conforme
IL DIRIGENTE

FIUME
Foglio
Regione Siciliana
Assessorato Beni Culturali ed Ambientali
Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali
Catania
Sviluppo A
Scala 1:1000
"Castel di Iudica F. 27"

FIUME
DITTAINO
limite dell'area proposta
Per copia conforme
IL DIRIGENTE
Sviluppo A
Scala 1:1000
REGIONE SICILIANA
Castel di Iudica
29 LUG. 1995
L'ASSESSORE

Inquadramento delle aree di vincolo proposte
ai sensi dell'art. 5 della l.R. 15/91
scala 1:50.000
All. 1
Per copia conforme
Il Dirigente

95A7341

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 9 novembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Udine pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1993 con il quale è stata approvata la tabella didattica XIII-*quater* relativa al corso di diploma universitario in operatore dei beni culturali;

Visto il decreto rettorale n. 948 dell'11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 dicembre 1993 con il quale è stato istituito, presso la facoltà di lettere e filosofia, il corso di diploma universitario in operatore dei beni culturali ed inserito nell'ordinamento didattico dell'Ateneo;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di lettere e filosofia del 22 giugno 1994;

consiglio di amministrazione del 29 settembre 1994;

senato accademico del 5 ottobre 1994;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 5 ottobre 1995;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) è modificato come segue:

Articolo unico

Il comma 3, dell'art. 43-*bis* del decreto rettorale n. 948 dell'11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 dicembre 1993, n. 294, relativo all'istituzione del corso di diploma universitario in operatore dei beni culturali, è sostituito dal seguente:

«Comma 3 *(Corsi di laurea e di diplomi affini. Riconoscimenti)*. — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui al comma 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in lettere, indirizzo classico ed indirizzo moderno, e storia; al corso di laurea in materie letterarie; al corso di laurea D.A.M.S., indirizzi arte e musica; al corso di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico, archivistico e librario, storico-artistico ed indirizzo dei beni musicali; al corso di laurea in musicologia della scuola di paleografia e filologia musicale (Pavia - Cremona). Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscerà, anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale, per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Le modalità del riconoscimento sono fissate dal manifesto degli studi. In esso sarà indicato l'anno di corso al quale lo studente potrà iscriversi. Questo non potrà essere superiore al terzo.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 9 novembre 1995

Il rettore: STRASSOLDO

95A7342

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero «Maria SS. Assunta» di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, trasformato successivamente in Libera Università Maria SS. Assunta con decreto direttoriale 12 marzo 1991;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Vista la delibera del senato accademico del 21 febbraio 1994;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 febbraio 1994;

Vista la nota n. 1709 del 28 febbraio 1995 con la quale il Consiglio universitario nazionale esprime parere favorevole;

Vista la nota ministeriale n. 387/95 del 7 giugno 1995, relativa ai necessari adempimenti;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 3, primo comma.

La Libera Università Maria Santissima Assunta è promossa dall'ente fondatore, che assicura il perseguimento delle finalità istituzionali e provvede a fornire i mezzi e i servizi necessari al normale funzionamento e allo sviluppo, in collaborazione con l'«Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura», con la quale verrà stipulata a tale scopo apposita convenzione.

Art. 5, primo e secondo comma.

Compongono il consiglio di amministrazione:

a) il presidente dell'ente fondatore;

b) un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) il rettore dell'Università;

d) quattro consiglieri scelti e nominati dall'ente fondatore;

e) quattro consiglieri scelti e nominati dalla «Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura»;

f) i presidi di facoltà;

g) un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia;

h) il direttore amministrativo.

Per la designazione di cui alla lettera *g)* il consiglio di amministrazione predisporrà apposito regolamento interno.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1995

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

95A7343

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 13 novembre 1995, n. D/1212.

Modificazione della circolare del 21 ottobre 1995, n. D/1130, relativa all'utilizzazione di sementi certificate ai fini dell'aiuto supplementare per il grano duro di produzione 1996. Art. 12 del regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA
All'assessorato agricoltura della regione siciliana
Alle prefetture di Palermo, Caltanissetta, Enna, Catania, Agrigento e Trapani
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confederazione generale agricoltura italiana
Alla Confederazione produttori agricoli
All'Unione nazionale associazioni cerealicoltori e semi oleaginosi
All'Associazione nazionale cerealisti
All'Unione industriali pastai italiani (UNIPI)
All'Associazione mugnai e pastai d'Italia (ITALMOPA)
All'Istituto nazionale della nutrizione
All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura
All'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo
All'Ente sementi elette
All'Associazione nazionale produttori ed operatori sementi e costitutori razze vegetali - AISS
All'Assoseme
Alla Confederazione generale industria italiana associazione industriali di Capitanata
Alla Associazione generale cooperative italiane
Alla Federazione nazionale cooperative agricole ed agroalimentari
Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue
All'Unione nazionale cooperative italiane
All'Istituto di cerealicoltura
All'Unione italiana tra associazioni produttori di frumento
Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali

La persistente siccità, che ha colpito in modo particolarmente grave taluni areali delimitati dalla regione siciliana, ha determinato un rilevante disagio economico per le aziende produttrici di grano duro ricadenti nel territorio degli stessi.

In considerazione di quanto sopra, l'assessorato all'agricoltura di detta regione e talune organizzazioni professionali agricole, malgrado l'accertata ampia disponibilità di seme certificato nell'isola, hanno segnalato l'esigenza di uno specifico intervento da parte di questo Ministero inteso a tenere presente le difficoltà di approvvigionamento, che si riscontrano in ordine a talune specifiche varietà richieste, nonostante la circolare n. D/1130 del 21 ottobre 1995 che ha ridotto dal 70% al 55% l'obbligo di utilizzazione di seme cartellinato ai fini del riconoscimento dell'aiuto supplementare previsto per detto cereale.

Pertanto, e senza pregiudizio per la politica di qualità per il grano duro posta in atto da alcuni anni dall'Amministrazione, si ritiene che sussistano le condizioni per prevedere, a titolo eccezionale, un'ulteriore deroga limitatamente a dette zone.

Conseguentemente, per la sola campagna di commercializzazione 1996/97, corrispondente alla campagna di semina 1995/96, si dispone che le domande di aiuto supplementare presentate dai produttori di grano duro, le cui aziende ricadono nel territorio delle zone colpite dalla siccità e delimitate, ai fini degli eventuali interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, dalla giunta della regione siciliana con delibere n. 377, n. 390, n. 438 e n. 469 rispettivamente del 10 agosto 1995, del 17 agosto 1995, del 4 ottobre 1995 e del 18 ottobre 1995, possono essere ritenute ugualmente ammissibili allo specifico beneficio comunitario anche se prive della documentazione comprovante l'utilizzazione di seme certificato a causa della indisponibilità, entro il 31 dicembre 1995, della varietà o delle varietà richieste.

Tale situazione di indisponibilità deve costituire oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il produttore interessato deve allegare alla domanda di aiuto (il cui modello è in corso di predisposizione da parte dell'AIMA e nel quale è prevista un'apposita casella da barrare a tal fine) da cui deve risultare quanto segue:

a) la varietà o le varietà richieste;

b) il rivenditore o i rivenditori autorizzati ai sensi della vigente legislazione in materia, presso i quali il produttore si è rivolto per l'acquisto delle sementi della varietà o delle varietà desiderate e risultate indisponibili;

c) la varietà o le varietà utilizzate nella campagna di semina 1994-95 e quelle impiegate nella campagna di semina 1995-96.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, alla quale compete l'esecuzione dei controlli intesi a verificare la rispondenza delle domande di compensazione al reddito, presentate nell'ambito del regime di sostegno previsto a favore dei coltivatori di taluni seminativi, alla vigente disciplina comunitaria e nazionale di applicazione, avrà cura di predisporre un accurato programma di accertamento inteso ad assicurare la più ampia indagine obiettiva nei riguardi delle aziende agricole beneficiarie della misura di cui al presente provvedimento.

In particolare, la predetta Azienda, appena ricevute le domande di aiuto per il grano duro di produzione 1996, disporrà un'indagine *in loco* nei riguardi di tutte le aziende agricole che si sono avvalse della deroga di cui sopra, intesa ad accertare, tra l'altro, l'appartenenza della o delle varietà seminate alla lista di quelle ritenute ammissibili all'aiuto ai sensi della circolare ministeriale n. D/1035 del 29 settembre 1995.

Qualora dai verbali di accertamento dovesse risultare la insussistenza delle condizioni che danno luogo al beneficio della disposizione di ordine eccezionale di cui trattasi, l'AIMA disporrà per l'esclusione del produttore in causa dalla compensazione al reddito ordinaria e supplementare prevista dal regolamento n. 1765/92, nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Si pregano gli uffici in indirizzo di voler cortesemente dare la massima pubblicità a quanto sopra rappresentato.

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 252

95A7344

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il Canada, firmato a Roma il 6 dicembre 1990.

Il giorno 27 ottobre 1995 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore del trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il Canada, firmato a Roma il 6 dicembre 1990.

In conformità all'art 20, il trattato entrerà in vigore in data 1° dicembre 1995.

95A7347

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sull'Istituto di ricerche spaziali, con allegati, firmato a Roma il 14 gennaio 1993.

Il giorno 2 ottobre 1995 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sull'Istituto di ricerche spaziali, con allegati firmato a Roma il 14 gennaio 1993.

In conformità all'art. 28, l'accordo è entrato in vigore in data 1° novembre 1995.

95A7348

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Natal (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Rino Eugenio Bordogna, agente consolare onorario in Natal (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato del Rio Grande del Nord, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

7) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

8) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A7349

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Caxias do Sul (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Cristina Elisabeth Oliva, vice console onorario in Caxias do Sul (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente i municipi di Caxias do Sul, Nova Petropolis, Farroupilha, Gramado, Canela, Sao Francesco de Paula, Antonio Prado, Felix da Cunha, Sao Marcos e Bom Jesus, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Porto Alegre degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Porto Alegre delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Porto Alegre dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza ed i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

5) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A7351

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Teresina (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Pierluigi Sapio, agente consolare onorario in Teresina (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato del Piaui, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza ed i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

7) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

8) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A7350

Limitazione di funzioni del titolare del vice console onorario in Hartford (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giacomo Corrado, vice console onorario in Hartford (USA), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato del Connecticut, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in New York della documentazione relativa al rilascio di visti;

h) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso il consolato generale d'Italia in New York;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A7354

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Santa Maria (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Osvaldo Dal Lago, agente consolare onorario in Santa Maria (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente le regioni di Santa Maria, Santiago, Restinga Seca e Cachoeira do Sul, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Porto Alegre degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Porto Alegre delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Porto Alegre dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza ed i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

5) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A7352

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Vitoria (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Deottilio Destefani, vice console onorario in Vitoria (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato di Espirito Santo, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Rio de Janeiro degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro delle domande di rilascio e di rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

9) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia, nei casi di passaporti rubati e smarriti, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro;

10) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A7353

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 584/1995 del 10 novembre 1995

Specialità medicinale: GUTTALAX perle - flacone da 30 perle.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10.

Modifica apportata: produttore: i controlli sul prodotto finito della specialità medicinale sono ora effettuati dalla società R.P. Scherer S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,100, ove già vengono eseguite le operazioni di produzione e confezionamento.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 585/1995 del 10 novembre 1995

Specialità medicinale: SELECTOGRAFIN - soluzione acquosa iniettabile nelle preparazioni e confezioni:

70% - flaconi da 25, 100 e 250 ml;
35% - flacone da 250 ml.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11.

Modifiche apportate:

composizione: (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente: principi attivi: invariati; eccipienti: sodio calcio edetato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

produttore: la produzione nella specialità medicinale è ora effettuata dalla società Schering S.a. nello stabilimento sito in Lys-lez-Lannoy (Francia). Le operazioni terminali di confezionamento continuano ad essere effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Segrate (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 587/1995 del 10 novembre 1995

Specialità medicinale: AVIRASE - crema 5% g 3, crema 5% g 10.

Titolare A.I.C.: Lampugnani farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Nerviano (Milano), via Gramsci, 4.

Modifica apportata: produttore: la produzione della specialità medicinale sopracitata è ora effettuata anche presso l'officina della Ditta Lisapharma S.p.a. sita in Erba (Como), via Licinio, 11.

Il confezionamento ed i controlli quali-quantitativi sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 588/1995 del 10 novembre 1995

Specialità medicinale. AVIRASE - 25 compresse 800 mg

Titolare A.I.C. Lampugnani farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Nerviano (Milano), via Gramsci, 4.

Modifica apportata: produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata sono ora effettuati anche presso l'officina della Ditta Lisapharma S.p.a. sita in Erba (Como), via Licinio, 11.

I controlli quali-quantitativi sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 589/1995 del 17 novembre 1995

Specialità medicinale. FALVIN DERMOSCHIUMA 2% - flacone 100 ml

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282.

Modifica apportata. composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: 100 ml di soluzione contengono principio attivo invariato; eccipienti: glicole propilenico, alcool, sodio lauriletere solfato soluzione, alchilamidobetaina soluzione, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 590/1995 del 17 novembre 1995

Specialità medicinale LOMEXIN DERMOSCHIUMA 2% - flacone 100 ml.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali, 1.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: 100 ml di soluzione contengono: principio attivo invariato; eccipienti: glicole propilenico, alcool, sodio laurletere solfato soluzione, alchilamidobetaina soluzione, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 592/1995 del 17 novembre 1995

Specialità medicinale: NAFERON - 3 fl. liof. 1.000.000 UI + 3 f.le 1 ml; 3 fl. liof 3.000.000 UI + 3 f.le solv.

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1.

Modifiche apportate. produttore: la produzione, i controlli sul prodotto finito e le operazioni terminali (astucciamento ed inscatolamento) della specialità medicinale in oggetto, sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica Biocine S.p.a., sita in Rosia Bellaria Sovicille (Siena)

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 593/1995 del 17 novembre 1995

Specialità medicinale: PUROCHIN - 1 fl. liof. 100.000 UI + 1 f.la solv. 2 ml; 1 fl. liof. 1.000.000 UI + 4 ml solv.

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1.

Modifiche apportate: produttore: la produzione, i controlli sul prodotto finito e le operazioni terminali (astucciamento ed inscatolamento) della specialità medicinale in oggetto, sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica Biocine S.p.a., sita in Rosia Bellaria Sovicille (Siena).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 594/1995 del 17 novembre 1995

Specialità medicinale: TIMOSIN - fl. liof. 2 mg + f. solv. 1 ml.

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1

Modifiche apportate. produttore: la produzione, i controlli sul prodotto finito e le operazioni terminali (astucciamento ed inscatolamento) della specialità medicinale in oggetto, sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica Biocine S.p.a., sita in Rosia Bellaria Sovicille (Siena).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 595/1995 del 17 novembre 1995

Specialità medicinale: CALCINIL - 5 fl. im. 100 UI + 5 f. solv. 1 ml, 5 fl. im 50 UI + 5 f. solv. 1 ml.

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1.

Modifiche apportate: produttore la produzione, i controlli sul prodotto finito e le operazioni terminali (astucciamento ed inscatolamento) della specialità medicinale in oggetto, sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica Biocine S.p.a., sita in Rosia Bellaria Sovicille (Siena).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 596/1995 del 17 novembre 1995

Specialità medicinale: EMOSINT - 10 fiale 4 mcg/0,5 ml; 10 fiale 20 mcg/1 ml; 10 fiale 40 mcg/1 ml.

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1.

Modifiche apportate: produttore: la produzione, i controlli sul prodotto finito e le operazioni terminali (astucciamento ed inscatolamento) della specialità medicinale in oggetto, sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica Biocine S.p.a., sita in Rosia Bellaria Sovicille (Siena).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 604/1995 del 18 novembre 1995

Specialità medicinale: ROCEFIN - «0,25» 1 flacone iniettabile i.m. + solv; «0,25» 3 flacone iniettabili i.m. + solv; «0,25» 1 flacone iniettabile e.v. + solv; «0,5» 1 flacone iniettabile i.m. + solv; «0,5» 3 flaconi iniettabili i.m. + solv; «0,5» 1 flacone iniettabile e.v. + solv; «1» 1 flacone iniettabile i.m. + solv; «1» 3 flaconi iniettabili i.m. + solv; «1» 1 flacone iniettabile e.v. + solv; «2» 1 flacone perfusione.

Titolare A.I.C.: F. Hoffmann - La Roche LTD di Basilea (Svizzera) rappresentata, in Italia, dalla società Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Modifiche apportate:

produttore: la produzione e le operazioni terminali di confezionamento dei flaconi iniettabili della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C., anche presso il proprio stabilimento sito in Kaiseraugst (Svizzera);

la produzione ed il controllo dei flaconi iniettabili della preparazione Rocefin «1» i.m. ed e.v. possono essere effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C. anche presso il proprio stabilimento sito in Grenzach-Wyhlen (Germania). In alternativa la produzione dei flaconi in parola è effettuata anche dalla società Bayer A.G., nello stabilimento sito in Leverkusen (Germania);

la produzione della fiala solvente delle preparazioni Rocefin «0,5» e «1» e.v. è ora effettuata anche dalla Società Produit Roche S.A., nello stabilimento sito in Fontenay-sous-Bois (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 605/1995 del 20 novembre 1995

Specialità medicinale: FLUOXEREN Soluzione - flac. 60 ml (20 mg/5 ml).

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Lilly S.A. nello stabilimento sito in Alcobendas - Madrid (Spagna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 606/1995 del 20 novembre 1995

Specialità medicinale: CATAPRESAN - 5 fiale × ml 1 uso s.c., i.m. o e.v.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10.

Modifica apportata: produttore: il confezionamento terminale ed i controlli analitici della specialità medicinale, nella preparazione sopraindicata, sono ora effettuati anche dalla società Boehringer Ingelheim KG nello stabilimento sino in Ingelheim am Rhein (Germania).

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 608/1995 del 20 novembre 1995

Specialità medicinale: FOSCAVIR - 1 flacone e.v. × ml 250; 1 flacone e.v. × ml 500.

Titolare A.I.C.: AB Astra - Sodertalje, (Svezia), rappresentata in Italia dalla Astra Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli, 10.

Modifica apportata: produttore: la produzione ed il confezionamento della spcialità medicinale sono ora effettuati anche dalla società Neterlands Produktielaboratorium Voor Bloedtransfusierapparatuur ed Infusievloeistoffen BV (NPBI BV) nello stabilimento di Emmen-Campascuum (Olanda). I controlli su ogni lotto di produzione olandese sono effettuati dalla società Astra Pharmaceutical Production AB - stabilimento di Sodertalje (Svezia).

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 609/1995 del 21 novembre 1995

Specialità medicinale: ENDOSTEM - 5 capsule 5 mg; 10 capsule 5 mg; 1 fiala 5 mg 1,5 ml.

Titolare A.I.C.: Samil S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Meucci, 39, codice fiscale 00756550158.

Modifica apportata: produttore: La produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata anche presso l'officina estera della ditta Sandoz Pharma Ltd., sito in Basilea (Svizzera).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 610/1995 del 21 novembre 1995

Specialità medicinale: ENDOPROL - 5 capsule 5 mg; 10 capsule 5 mg; 1 fiala 5 mg 1,5 ml.

Titolare A.I.C.: Wanders S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Meucci, 39, codice fiscale 00756550158.

Modifica apportata: produttore: La produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata anche presso l'officina estera della ditta Sandoz Pharma Ltd., sito in Basilea (Svizzera).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 611/1995 del 21 novembre 1995

Specialità medicinale: BIDIABE - 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Sanofi Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.B. Piranesi, 38, codice fiscale 10428680150.

Modifica apportata: produttore: La produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata anche presso l'officina Sanofi Winthrop Industrie - 1 rue de la Vierge - 33440 Ambares - (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 612/1995 del 21 novembre 1995

Specialità medicinale: CANTOR - soluz. 30 ml.

Titolare A.I.C.: Midy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.B. Piranesi, 38, codice fiscale 00730870151.

Modifica apportata: produttore: La produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata anche presso l'officina Sanofi Winthrop Industrie - 1 - 3 Allée de la Neste Z.I. En Sigal - 31770 Colomiers - (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 613/1995 del 21 novembre 1995

Specialità medicinale: SELG buste da 70 g - 17,5 g; SELG ESSE buste da 70 g - 17,5 g.

Titolare A.I.C.: Promefarm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso Indipendenza, 6, codice fiscale 10168150158.

Modifica apportata: produttore: la produzione ed il confezionamento terminale della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata presso l'officina della ditta Sigmar Italia S.r.l., sita in Almè (Bergamo), via Sombrero, 11, codice fiscale n. 02277280166.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C n. 616 del 27 novembre 1995

Società Roussel Pharma Maestretti Scharper S.p.a., viale Gran Sasso, 18 - 20131 Milano

Specialità medicinale: CITROSODINA g 150 granulare - 60 compresse

Numero di A.I.C. 006006011 - 006006035

Oggetto provvedimento di modifica: i lotti prodotti anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento n. 360 del 18 luglio 1995, recante la classificazione ai fini della fornitura precedentemente autorizzata, possono essere venduti al pubblico fino al 2 agosto 1996.

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C n. 617 del 27 novembre 1995

Società Bruschettini S.r.l., via Isonzo, 6 - 16147 Genova.

Specialità medicinale: L02A.

Numero di A.I.C.: di specialità 028881.

Oggetto provvedimento di modifica: la denominazione della specialità medicinale è ora modificata in DROPYAL.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente provvedimento.

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto già autorizzato

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C n. 618 del 27 novembre 1995

Società Serono Pharma S.p.a., via Casilina, 125 - 00176 Roma

Specialità medicinale: REBIF.

Numero di A.I.C.: di specialità 028698

Oggetto provvedimento di modifica: la denominazione della specialità medicinale è ora modificata in SEROBIF.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente provvedimento.

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto già autorizzato.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C n. 619 del 27 novembre 1995

Società Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., via XXV Aprile, 69 - 18100 Oneglia.

Specialità medicinale: FOILLE PLUS.

Numero di A.I.C.: di specialità 027546.

Oggetto provvedimento di modifica: la denominazione della specialità medicinale è ora modificata in FOILLE SOLE.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente provvedimento.

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto già autorizzato

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C n. 620 del 27 novembre 1995

Società Knoll Farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39 - 20127 Milano

Specialità medicinale IRUXOL KNOLL

Numero di A.I.C.: di specialità 023905

Oggetto provvedimento di modifica: la denominazione della specialità medicinale è ora modificata in IRUXOL.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente provvedimento.

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto già autorizzato.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C n. 621 del 27 novembre 1995

Società Carlo Erba O.T.C. S.p.a., via Grazioli, 33 - 20161 Milano

Specialità medicinale: AMPISINT.

Numero di A.I.C.: di specialità 021158

Oggetto provvedimento di modifica: la denominazione della specialità medicinale è ora modificata in AMPICILLINA CARLO ERBA

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente provvedimento.

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto già autorizzato

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 622 del 27 novembre 1995

Società Upsamedica S.p.a., via Ripamonti, 332/10 - 20141 Milano.

Specialità medicinale: FARGEPIRINA

Numero di A.I.C.: di specialità 017255.

Oggetto provvedimento di modifica: la denominazione della specialità medicinale è ora modificata in UPSA PLUS.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente provvedimento.

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto già autorizzato.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 623 del 27 novembre 1995

Società Upsamedica S.p.a., via Ripamonti, 332/10 - 20141 Milano.

Specialità medicinale: VITAMINA C FARGE.

Numero di A.I.C.: di specialità 007224.

Oggetto provvedimento di modifica: la denominazione della specialità medicinale è ora modificata in VITAMINA C UPSA.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente provvedimento.

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto già autorizzato.

Decreto MTR n. 720/1995 del 17 novembre 1995

Specialità medicinale: AMINOZIM, nella preparazione e confezione: 10 flaconcini uso orale × ml 10.

A.I.C. n. 023022039 (in base 10) 0PYLGR (in base 32).

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Capua (Caserta), s.s. Appia, codice fiscale 00294170634

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C. Poli Industria Chimica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa, 1, codice fiscale 00746490150;

produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società ora titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano);

numeri di A.I.C.: 10 flaconcini × ml 10 uso orale, A.I.C. n. 023022041 (in base 10) 0PYLGT (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti non possono essere più venduti dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Decreto MCR n. 724/1995 del 17 novembre 1995

Specialità medicinale: VOLTAREN (diclofenac) nella forma «solubile» compresse da mg 46,5, nella confezione 21 compresse.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. 238, km 20.5, codice fiscale 00826480154.

Modifiche apportate: confezione: in sostituzione della confezione 21 compresse da mg 46,5 tipo «solubile» è autorizzata la confezione da 10 compresse × mg 46,5 tipo «solubile».

Numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 compresse «solubili» × mg 46,5, A.I.C. n. 023181086 (in base 10) 0Q3FSY (in base 32);

classe: a),

prezzo L. 3 600, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994 sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Decreto MCR n. 725/1995 del 17 novembre 1995

Specialità medicinale: TERBITEF (terbinafina cloridrato), nella forma e confezione: «crema» all'1% - tubo × g 30.

Titolare A.I.C.: Wander S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Meucci, 39, codice fiscale 00756550158.

Modifiche apportate: confezione: in sostituzione della confezione tubo × 30 di crema all'1% è autorizzata la confezione tubo dispenser × g 20 di crema all'1%.

Numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

tubo dispenser × g 20 di crema;

A.I.C. n. 028630046 (in base 10) 0V9R0Y (in base 32);

classe: c).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Decreto MCR n. 726/1995 del 17 novembre 1995

Specialità medicinale: DASKIL (terbinafina cloridrato), nella forma e confezione: «crema» all'1% - tubo × g 30.

Titolare A.I.C.: Samil S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale Roma, via Piemonte, 32, codice fiscale 00404510588.

Modifiche apportate: confezione: in sostituzione della confezione tubo × g 30 di crema all'1% è autorizzata la confezione tubo dispenser × g 20 di crema all'1%.

Numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

tubo dispenser × g 20 di crema,

A.I.C. n. 028629044 (in base 10) 0V9Q1N (in base 32).

classe: c).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto MCR n. 727/1995 del 17 novembre 1995

Specialità medicinale: LAMISIL (terbinafina cloridrato), nella forma e confezione: «crema» all'1% - tubo × g 30.

Titolare A.I.C.: Sandoz Prodotti Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, 1, codice fiscale 07195130153.

Modifiche apportate: confezione: in sostituzione della confezione tubo × 30 di crema all'1% è autorizzata la confezione tubo dispenser × g 20 di crema all'1%.

Numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

tubo dispenser × g 20 di crema;

A.I.C. n. 028176042 (in base 10) 0UVVPB (in base 32);

classe: c).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

95A7325

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto N F R n. 713/1995 del 10 novembre 1995

Specialità medicinale ZIRTEC (cetirizina) nella preparazione sciroppo bambini allo 0,1% (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Laboratori UCB S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pianezza (Torino), via Praglia, 15, codice fiscale 00471770016.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Pianezza (Torino), via Praglia, 15.

Confezione autorizzata, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone × ml 150 di sciroppo allo 0,1% per bambini;
n. A.I.C.: 026894030 (in base 10) 0TNRQG (in base 32);
classe: a).

Prezzo L. 13.400 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE del 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994.

Composizione: 1 ml di sciroppo contiene:

principio attivo: cetirizina dicloridrato 1,0 mg;

eccipienti: soluzione di sorbitolo 70%; glicerolo; propilenglicole; sodio saccarinato; metil-4-idrossibenzoato; propil-4-idrossibenzoato; sodio acetato; acido acetico; acqua purificata; aroma banana (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di rinite e congiuntivite stagionale, rinite cronica allergica ed orticaria di origine allergica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto N F R n. 714/1995 del 10 novembre 1995

Specialità medicinale «BATRAFEN» (ciclopirox), nella forma «Unghie» soluzione in base di smalto (nuova preparazione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, n. 18, codice fiscale 00832400154.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della preparazione sopraindicata sono effettuati sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Scoppito (L'Aquila) sia dalla società Hoechst AG nello stabilimento sito in Francoforte sul Meno (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone × g 3 di soluzione in base di smalto;
n. A.I.C.: 025321086 (in base 10) 0S4RMY (in base 32);
classe: c);

1 flacone × g 6 di soluzione in base di smalto;
n. A.I.C.: 025321098 (in base 10) 0S4RNB (in base 32);
classe: c).

Composizione: 1 g di soluzione contiene: principio attivo: ciclopirox 80 mg; eccipienti: smalto (metassietene, polimero con acido 2 butendioico, estere monobulitico), etilacetato, alcool isopropilico.

Indicazioni terapeutiche: onicomicosi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto A.I.C. n. 715/1995 del 10 novembre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «CLISMA FLEET» nelle forme e confezioni: 1 flacone da 133 ml e 4 flaconi da 133 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: C.B. Fleet Co. Inc. 4615 Murray Place, Lynchburg, Virginia 24506 - 1349 U.S.A. rappresentata in Italia dalla Bergamon S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Ariccia (Roma), via Cancelliera n. 60, codice fiscale 00462840588.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Lynchburg - Virginia - U.S.A.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone 133 ml «pronto per l'uso»;
A.I.C. n. 029319011 (in base 10) 0VYRV3 (in base 32);
classe: c);

4 flaconi 133 ml «pronto per l'uso»;
A.I.C. n. 029319023 (in base 10) 0VYRVH (in base 32);
classe: c).

Composizione: 100 ml contengono:

principi attivi: fosfato di sodio monobasico g 16,0; fosfato di sodio dibasico g 6,0;

eccipienti: sodio metilparaben g 0,045; acqua distillata q.b. a ml 100 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stipsi occasionale; svuotamento intestinale pre e post-operatorio, in ostetricia, in preparazione ad esami radiologici ed indagini endoscopiche dell'ultimo tratto intestinale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992) - medicinale da banco o di automedicazione.

Altre condizioni: i controlli di qualità sui singoli lotti importati sono effettuati nell'Officina consortile Bergamon-Difa Cooper-Ilex Italiana sita in Ariccia (Roma), via Cancelliera, 60.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 716/1995 del 10 novembre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «FOSFO SODA FLEET» nelle forme e confezioni: flacone da 45 ml e flacone da 90 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: C.B. Fleet Co.Inc. 4615 Murray Place, Lynchburg, Virginia 24506 - 1349 U.S.A. rappresentata in Italia dalla Bergamon S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Ariccia (Roma) via Cancelliera n. 60, codice fiscale 00462840588.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Lynchburg - Virginia - U.S.A.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone 45 ml;
A.I.C. n. 029318019 (in base 10) 0VYQW3 (in base 32);
classe: c);

flacone 90 ml;
A.I.C. n. 029318021 (in base 10) 0VYQW5 (in base 32);
classe: c).

Composizione: 100 ml contengono:

principi attivi: fosfato di sodio monobasico g 48; fosfato di sodio dibasico g 18;

eccipienti: aromatizzante ginger-limone; saccarina sale sodico; glicerina 99%; sodio benzoato; acqua distillata q.b. a ml 100. Ogni cucchiaino da 5 ml contiene: fosfato di sodio monobasico g 2,4; fosfato di sodio dibasico g 0,9 che equivalgono a 550 mg di sodio (24,1 mEq) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stitichezza.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992) - medicinale da banco o di automedicazione.

Altre condizioni: i controlli di qualità sui singoli lotti importati sono effettuati nell'Officina consortile Bergamon-Difa Cooper-Ilex Italiana sita in Ariccia (Roma), via Cancelliera, n. 60.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 719/1995 del 17 novembre 1995

Specialità medicinale: «DERMATOP» (prednicarbato), nelle forme «crema», «pomata», «unguento» e «soluzione topica».

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, n. 18, codice fiscale 00832400154.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale può essere effettuata sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Scoppito (L'Aquila) s.s. 17, km 22, sia dalla società Hoechst AG nello stabilimento sito in Frankfurt am Main (Repubblica Federale di Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

tubo × g 30 di crema;
n. A.I.C.: 029157017 (in base 10) 0VTTNT (in base 32);
classe: b);
prezzo L. 14.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

tubo × g 30 di pomata;
n. A.I.C.: 029157029 (in base 10) 0VTTP5 (in base 32);
classe: b);
prezzo L. 14.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

tubo × g 30 di unguento;
n. A.I.C.: 029157031 (in base 10) 0VTTP7 (in base 32);
classe: b);
prezzo L. 14.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

flacone × ml 30 di soluzione topica;
n. A.I.C.: 029157043 (in base 10) 0VTTP7 (in base 32);
classe: b);
prezzo L. 14.900, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: 1 g di crema contiene:

principio attivo: prednicarbato 2,5 mg;

eccipienti: acqua depurata, alcool cetilstearilico, polisorbato 60, sorbitan monostearato, alcool benzilico, acido edetico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 g di pomata contiene:

principio attivo: prednicarbato 2,5 mg;

eccipienti: vasellina bianca, acqua depurata, glicerolo monoleato, ottildodecanolo, magnesio solfato idrato, acido edetico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 g di unguento contiene:

principio attivo: prednicarbato 2,5 mg;

eccipienti: vasellina bianca, glicerolo monoleato, ottildodecanolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 g di soluzione topica contiene;

principio attivo: prednicarbato 2,5 mg;

eccipienti: acqua depurata, alcool etilico, glicole propilenico, poliossietilene-7-glicerolo, monoalcanoato (C_8 e C_{18}), acido citrico monoidrato, acido edetico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dermatosi, compresa la dermatite da contatto, la dermatite atopica, l'eczema seborroico, la psoriasi, la psoriasi del capo ed in generale tutte le forme cutanee infiammatorie sensibili alla terapia topica corticosteroidea.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 721/1995 del 17 novembre 1995

Specialità medicinale IPERTEN (manidipina cloridrato), nelle forme:

«10 - compresse × mg 10»;
«20 - compresse × mg 20».

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via S. Leonardo n. 96; codice fiscale 00959190349.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Parma, via S. Leonardo n. 96.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 14 compresse × mg 10;
n. A.I.C.: 029224019 (in base 10) 0VVV2M (in base 32);
classe: c);

confezione: 14 compresse × mg 20;
n. A.I.C.: 029224021 (in base 10) 0VVV2P (in base 32);
classe: a);

prezzo: L. 25.100 (venticinquemilacento) ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: una capsula × mg 10 contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato mg 10;

eccipienti: lattosio, amido di mais, idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC-31), idrossipropilcellulosa (HPC-L), magnesio stearato, riboflavina (E101) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Una capsula × mg 20 contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato mg 20;

eccipienti: lattosio, amido di mais, idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC-31), idrossipropilcellulosa (HPC-L), magnesio stearato, riboflavina (E101) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa essenziale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 722/1995 del 17 novembre 1995

Specialità medicinale VASCOMAN (manidipina cloridrato), nelle forme:

«10 - compresse × mg 10»;
«20 - compresse × mg 20».

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via Giovannino n. 7; codice fiscale 01751900877.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento comune sito in Catania, zona industriale.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 14 compresse × mg 10;
n. A.I.C.: 029200019 (in base 10) 0VV3NM (in base 32);
classe: c);

confezione: 14 compresse × mg 20;
n. A.I.C.: 029200021 (in base 10) 0VV3NP (in base 32);
classe: a);

prezzo: L. 25.100 (venticinquemilacento) ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: una capsula × mg 10 contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato mg 10;

eccipienti: lattosio, amido di mais, idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC-31), idrossipropilcellulosa (HPC-L), magnesio stearato, riboflavina (E101) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Una capsula × mg 20 contiene:

principio attivo: manidipina cloridrato mg 20;

eccipienti: lattosio, amido di mais, idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC-31), idrossipropilcellulosa (HPC-L), magnesio stearato. riboflavina (E101) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa essenziale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto A.I.C. n. 723/1995 del 17 novembre 1995

Specialità medicinale SUPRANE (desflurane), flacone × ml 240 di liquido anestetico generale per inalazione.

Titolare A.I.C.: Pharmacia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Bisceglie n. 104, codice fiscale 0708990159.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società Ohmeda Caribe Inc. nello stabilimento sito in Porto Rico (USA). Le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate anche dalla società Pharmacia S.A. nello stabilimento di Limoges (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone × ml 240;
n. A.I.C.: 029288014 (in base 10) 0VXTLG (in base 32);
classe: a), per uso ospedaliero (H);

prezzo: L. 174.300 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: il flacone contiene: desflurane (1,2,2,2, - tetrafluoroetil difluorometil etere) ml 240.

Indicazioni terapeutiche: «Desflurane» è indicato per l'induzione e il mantenimento dell'anestesia in pazienti adulti e per il mantenimento dell'anestesia in pazienti neonati e bambini.

«Desflurane» non è raccomandato per indurre l'anestesia in pazienti pediatrici.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Altre condizioni: ciascun lotto importato in Italia deve essere accompagnato da attestazione del responsabile dei controlli effettuati nello stabilimento della Pharmacia S.A. sito in Limoges (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto NCpR n. 728/1995 del 17 novembre 1995

Specialità medicinale MAGNEVIST (acido gadopentetico, sale dimegluminico) nelle confezioni: flacone di soluzione uso endovenoso × ml 5, × ml 10 e × ml 15 (nuove confezioni di specialità già registrata).

Titolare A.I.C.: Schering AG - Divisione Farmaceutica - Berlino (Germania), rappresentata in Italia dalla società Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, codice fiscale 00750320152.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Berlino (Germania) Müllerstrasse, 178.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone × ml 5 uso endovenoso;
n. A.I.C.: 027074020 (in base 10) 0TU7H4 (in base 32);
classe: a): per uso ospedaliero (H);

prezzo: L. 62.300 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

1 flacone × ml 10 uso endovenoso;
n. A.I.C.: 027074032 (in base 10) 0TU7HJ (in base 32);
classe: a): per uso ospedaliero (H);

prezzo: L. 124.600 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

1 flacone × ml 15 uso endovenoso;
n. A.I.C.: 027074044 (in base 10) 0TU7HW (in base 32);
classe: a): per uso ospedaliero (H);

prezzo: L. 186.900 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

1 ml contiene: acido gadopentetico, sale dimegluminico 469 mg;
eccipienti: meglumina; acido pentetico; acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: risonanza magnetica a livello cerebrale e spinale.

In particolare per la dimostrazione dei tumori e per la diagnosi differenziale nel sospetto di meningioma, neurinoma (acustico), tumori infiltranti (es. glioma) e metastasi; per la dimostrazione di tumori di piccole dimensioni e/o isointensi; nel sospetto di recidive dopo intervento chirurgico o radioterapia; per la dimostrazione differenziata di forme neoplastiche rare quali emangioblastomi, ependimomi e adenomi ipofisari di piccole dimensioni; per la più accurata determinazione della diffusione di tumori di origine non cerebrale.

Inoltre nella risonanza magnetica a livello spinale. per la differenzazione dei tumori intra ed extramidollari; per la dimostrazione di elementi neoplastici solidi nella siringomielia accertata; per la determinazione della diffusione intramidollare di neoplasie.

Risonanza magnetica a livello corporeo compresa la regione orecchio-naso-gola, lo spazio toracico ed addominale, la mammella, la pelvi e l'apparato locomotore attivo e passivo.

In particolare, «Magnevist» permette di ottenere l'informazione diagnostica: per la dimostrazione o esclusione di tumori, infiammazioni e lesioni vascolari; per la determinazione della diffusione e demarcazione di tali lesioni; per la differenziazione della struttura interna delle lesioni; per la valutazione della situazione circolatoria dei tessuti normali e dei tessuti patologicamente alterati; per la differenziazione del tessuto tumorale e cicatriziale dopo terapia; per il riconoscimento del prolasso del disco ricorrente dopo intervento chirurgico; per la valutazione semiquantitativa della funzionalità renale combinata con la diagnosi anatomica dell'organo.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche, case di cura e centri diagnostici specializzati dotati di apparecchiatura NMR (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A7326

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fitolinea»

Estratto decreto n. 732/1995 del 27 novembre 1995

È nuovamente autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «FITOLINEA» nella confezione 40 capsule con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Fucus vesciculosus estratto secco mg 100, Senna estratto secco mg 60; eccipienti: lattosio, Ortosiphon stamineus estratto secco, amido, silice precipitata, magnesio estratto stearato, gelatina.

Titolare A.I.C.: D. Ulrich S.p.a., via Muratori, 3 - Torino, codice fiscale 00513500017.

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmaceutici Procemsa S.r.l., via Pinerolo 12, Torino.

Numero A.I.C.: 032110013 (in base 10) 0YMXFX (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: stitichezza, coadiuvante nelle restrizioni dietetiche.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe *c)*.

Classificazione ai fini della fornitura: art. 2, comma *a*), del decreto legislativo n. 539/92, medicinali non soggetti a prescrizione medica - medicinali per automedicazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società D. Ulrich S.p.a. titolare dell'A.I.C.

95A7358

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia Cristo Redentore, in Senigallia

Con decreto ministeriale 10 novembre 1995 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto alla parrocchia Cristo Rendentore, con sede in Senigallia (Ancona).

95A7355

Riconoscimento della personalità giuridica civile alla Congregazione Sorelle apostole della consolata, in Firenze

Con decreto ministeriale 10 novembre 1995 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto alla Congregazione Sorelle apostole della consolata, con sede in Firenze.

95A7356

Riconoscimento della personalità giuridica all'Istituto delle Suore del Famulato cristiano, in Torino

Con decreto ministeriale 10 novembre 1995, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto all'Istituto delle Suore del Famulato cristiano, con sede in Torino.

L'ente è autorizzato, altresì, ad accettare, fatta salva l'osservanza della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, la donazione disposta dalla pia associazione «Opera di S. Serafina», con sede in Torino, con atto pubblico in data 13 ottobre 1986, n. 40364 di repertorio, per notaio Mario Levati, consistente in un complesso immobiliare descritto nella perizia giurata 22 luglio 1986 del geometra Giorgio Belliardi e valutato L. 1.400.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino.

95A7357

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Istituzione di una sorveglianza preventiva all'importazione di alcuni prodotti tessili originari degli Emirati Arabi Uniti. (Comunicato n. 9).

Si comunica che con regolamento (CE) n. 2635/95 del 13 novembre 1995 pubblicato nella GUCE n. L 271 del 14 novembre 1995, è stata istituita una sorveglianza preventiva all'importazione dei prodotti tessili originari degli Emirati Arabi Uniti rientranti nelle seguenti categorie: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 26, 157 e 161.

L'importazione delle suddette merci è subordinata alla presentazione in dogana di un documento di importazione rilasciato da questo Ministero e del certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità degli Emirati Arabi Uniti.

Per il rilascio del titolo di importazione gli operatori devono presentare una dichiarazione di importazione redatta su formulario conforme al modello figurante nell'allegato VII del Regolamento (CE) n. 517/94, disponibile presso questo Ministero - Direzione generale importazioni ed esportazioni - Divisione III.

Per i prodotti tessili in oggetto, viaggianti al 15 novembre 1995, le dogane potranno consentirne l'immissione in libera pratica (previo accertamento basato su polizza di carico o altro documento di trasporto) a prescindere dalla presentazione del certificato di origine.

95A7382

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dall'azienda sotto specificata, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, è disposta la proroga della corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 446/1995, per i periodi e per il numero di unità lavorative della S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unità di Settimo Torinese (Torino)

Periodo: dal 16 dicembre 1994 al 15 dicembre 1995

Causale: art. 1, legge n. 293/1993.

Lavoratori interessati: uno.

Primo decreto ministeriale· 10 febbraio 1994 dal 16 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 maggio 1995, della ditta S.p.a. Granarolo Felsinea, gruppo C E.R.P.L., con sede in Bologna e unità di Bologna, Ferrara, Mestre (Venezia), Forlì, magazzino di Mantova, Rimini, Pesaro, Verona.

Parere comitato tecnico del 26 aprile 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Granarolo Felsinea, gruppo C.E.R.P.L, con sede in Bologna e unità di Bologna, Ferrara, Mestre (Venezia), Forlì, magazzino di Mantova, Rimini, Pesaro, Verona, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 21 febbraio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17804/1 del 31 maggio 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 21 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Granarolo Felsinea, gruppo C.E R.P.L, con sede in Bologna e unità di Bologna, Ferrara, Mestre (Venezia), Forlì, magazzino di Mantova, Rimini, Pesaro, Verona, per il periodo dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 21 agosto 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17804/1 del 31 maggio 1995;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 21 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Granarolo Felsinea, gruppo C.E.R.P.L., con sede in Bologna e unità di Bologna, Ferrara, Mestre (Venezia), Forlì, magazzino di Mantova, Rimini, Pesaro, Verona, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 21 febbraio 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18689/1 del 25 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995.

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Innse Innocenti Santeustacchio, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 1° maggio 1995;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 24 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fap Praticus, con sede in Graffignana (Milano) e unità di Graffignana (Milano), per il periodo dal 24 maggio 1995 al 30 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 6 giugno 1995 con decorrenza 24 maggio 1995;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iritecna, con sede in Genova e filiale di Padova - area metalmeccanica e Genova - area metalmeccanica, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1995 con decorrenza 1° maggio 1995;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11° ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Iritecna, con sede in Genova e unità di Roma - area edile, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 11 aprile 1995;

5) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ingegnere Leone Tagliaferri & C., con sede in Milano e unità di Milano e Cusano Milanino (Milano), per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 1° novembre 1994;

6) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mededil, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1995 con decorrenza 10 aprile 1995;

7) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, e autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Mantelli Estero costruzioni, con sede in Venezia, limitatamente allo stabilimento di Mestre (Venezia), per il periodo dal 1° maggio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 1° maggio 1995;

8) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mantelli Estero costruzioni, con sede in Venezia, limitatamente allo stabilimento di Mestre (Venezia), per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995;

9) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Infratecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 3 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, della ditta S.r.l. Carpenteria Apuana, con sede in Massa (Massa Carrara) e unità di Massa (Massa Carrara).

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r.l Carpenteria Apuana, con sede in Massa (Massa Carrara) e unità di Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 dicembre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dal 1° dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Carpenteria Apuana, con sede in Massa (Massa Carrara) e unità di Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 1° giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 agosto 1993 al 29 agosto 1994, della ditta S.p.a. Aviotel - Avionica e telecomunicazioni, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico del 4 maggio 1994 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aviotel - Avionica e telecomunicazioni, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 29 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16255/1 del 7 dicembre 1994;

2) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 18 novembre 1993 al 17 novembre 1994, della ditta S.p.a. Elettronica, con sede in Roma e unità di Roma e Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico del 2 novembre 1994 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elettronica, con sede in Roma e unità di Roma e Pomezia (Roma), per il periodo dal 18 novembre 1993 al 17 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1993 con decorrenza 18 novembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16255/2 del 7 dicembre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elettronica, con sede in Roma e unità di Roma e Pomezia (Roma), per il periodo dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1994 con decorrenza 18 maggio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16255/3 del 7 dicembre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

4) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 marzo 1994 al 1° marzo 1995, della ditta S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino) e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 2 novembre 1994 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ing. C. Olivetti & C. con sede in Ivrea (Torino) e unità nazionali, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1° settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza 2 marzo 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16255/4 del 7 dicembre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Sepi - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unità di Chivasso (Torino).

Parere comitato tecnico del 2 novembre 1994 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sepi - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unità di Chivasso (Torino), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16255/5 del 7 dicembre 1994;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sepi - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unità di Chivasso (Torino), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 1° maggio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16255/6 del 7 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pisa, con sede in Pisa e unità di Pisa, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavicondor, con sede in Piano Tavola (Catania) e unità di Piano Tavola (Catania), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 3 febbraio 1995 al 2 agosto 1995.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.L.S. - Officine laminatoi Sebino, con sede in Pisogne (Brescia) e unità di Pisogne (Brescia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1° novembre 1995.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 2 novembre 1995 al 1° maggio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dott. ing. Mario Guffanti & C., con sede in Milano e unità di Crotone (Reggio Calabria), Massa Carrara, Milano, Taranto, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 29 maggio 1995 al 28 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 29 novembre 1995 al 28 maggio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eniricerche, con sede in Milano e unità di Monterotondo (Roma), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Federconsorzi, con sede in Roma e unità di Roma e sedi periferiche (Roma), per il periodo dal 5 aprile 1995 al 4 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 5 ottobre 1995 al 4 aprile 1996.

Il trattamento di cui sopra, è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S p.a. Industrie magneti Marelli, con sede in Milano e unità di Potenza, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 1° settembre 1995 al 31 dicembre 1995.

Il trattamento di cui sopra, è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, con sede in Lucca e unità di Lucca, per il periodo dal 4 ottobre 1995 al 3 aprile 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 4 aprile 1996 al 3 ottobre 1996.

Il trattamento di cui sopra, è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Gencord, con sede in Assemini (Cagliari) e unità di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 23 marzo 1995 al 22 settembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 23 settembre 1995 al 22 marzo 1996.

Il trattamento di cui sopra, è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hiphen, con sede in Bologna e unità di Bologna e Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 luglio 1995 al 13 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 14 gennaio 1996 al 13 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bugatti automobili, con sede in Campogalliano (Modena) e unità di Campogalliano (Modena), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 settembre 1995 al 22 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 23 marzo 1996 al 22 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglieria Bor.G, con sede in Gallarate (Varese) e unità di Gallarate (Varese), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 novembre 1994 al 23 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laimar, con sede in Torino e unità di Caprie (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 3 gennaio 1996 al 2 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*,della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Gay, con sede in Torino e unità di Poirino (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 giugno 1995 al 16 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 17 dicembre 1995 al 16 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*,della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marchello Giuseppe, con sede in San Gillio (Torino) e unità di San Gillio (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio 1995 al 17 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 18 gennaio 1996 al 17 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*,della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salga, con sede in Trecate (Novara) e unità di Trecate (Novara), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 gennaio 1995 al 1° luglio 1995

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 2 luglio 1995 al 1° gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*,della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finanziaria Ernesto Breda (Gruppo Efim), con sede legale in Milano e unità di Milano e Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 2-*bis*, della legge n. 33/1993, dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta come sopra è prorogata dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 è revocata, limitatamente al periodo dal 1° agosto 1994 al 4 aprile 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilità, già autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.E.A. Società impianti costruzioni e affini, con sede in Basiano (Milano) e unità di Basiano (Milano), a decorrere dal 5 aprile 1994, è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*,della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 12 ottobre 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Lancio, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipa, con sede in Sommacampagna (Verona) e unità nazionali, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 giugno 1995 al 5 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*,della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1995 è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi, unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 20 settembre 1995 al 19 marzo 1996.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogato sino al 19 settembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è concesso con uguale riduzione del trattamento economico di mobilità ed è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995, della ditta S p a. S.I.I. Società imprese industriali, con sede in Milano, magazzino di Milano-Ripamonti, sede di Milano.

Parere comitato tecnico dell'8 settembre 1995 - favorevole.

Comitato tecnico dell'11 ottobre 1995 presa d'atto rettifica ragione sociale.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.I. Società imprese industriali, con sede in Milano, magazzino di Milano-Ripamonti, sede di Milano, per il periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 6 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.C.I. Sud, con sede in Baragiano (Potenza) e unità di Baragiano (Potenza), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 aprile 1995 al 7 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.D M., con sede in Ottana (Nuoro) e unità di Ottana (Nuoro), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 13 gennaio 1996 al 12 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*,della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilcoop, con sede in Crevalcore (Bologna) e unità di Bologna, Firenze, Napoli e Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18968 del 12 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 3 gennaio 1996 al 2 luglio 1996.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18968 del 12 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*,della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Firinu costruzioni, con sede in Cagliari e unità di Portoscuso (Cagliari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 maggio 1995 al 2 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 3 novembre 1995 al 2 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*,della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Opere idriche, con sede in Cagliari e unità di Massafra (Taranto), per il periodo dal 17 febbraio 1995 al 4 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alco, con sede in Castronno (Varese) e unità di Castronno (Varese), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 agosto 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P.I., con sede in Sassari e unità di Porto Torres (Sassari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 aprile 1995 al 4 ottobre 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Intesa, con sede in Gagliano Castelferrato (Enna) e unità di Gagliano Castelferrato (Enna), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 17 maggio 1995 al 16 novembre 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1995 è disposta, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 100 lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo Fochi, con sede in Bologna e unità c/o Centrale Enel di Montalto di Castro (Viterbo), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

95A7300

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MASSA CARRARA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 144, adottata il 9 novembre 1995, ha nominato il dirigente, dott. Marco Mostardini, conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8 della stessa legge n. 580/1993.

95A7359

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Ferrara è vacante il seguente posto di ricercatore universitario per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico disciplinare: A01C «geometria».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A7360

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 24 ottobre 1995 recante: «Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Vin Santo del Chianti Classico"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 20 novembre 1995).

L'allegato al decreto citato in epigrafe, riguardante il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico DOC», riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, da pag. 23 a pag. 25, deve intendersi annullato e sostituito dal seguente testo:

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» può essere integrata dalle specificazioni «occhio di pernice» e «riserva».

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» e «Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice» e/o «riserva» sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Vin Santo del Chianti Classico»:

Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca e rossa, raccomandati e/o autorizzati per le province di Firenze e Siena, fino ad un massimo del 30%.

«Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice»:

Sangiovese: minimo 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca rossa o bianca, raccomandati e/o autorizzati per le province di Firenze e di Siena fino ad un massimo del 50%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» e «Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice» e/o «riserva» devono essere prodotte nei terreni dell'intero territorio del Chianti Classico, delimitato con decreto interministeriale 31 luglio 1932.

Tale zona è così delimitata: «Incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena; si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due province di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga.

Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298).

Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.

Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze.

A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po' a oriente lungo altro torrentello, passando per cà Biricucci e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S. Donato-Tavernelle che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S. Casciano Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve.

Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Vin Santo del Chianti classico» e «Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice» e/o «riserva» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti di giacitura collinare e orientamento adatti, i cui terreni — situati ad una altitudine non superiore a 700 metri s.l.m. — sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei calcareo-marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4. Sono esclusi i sistemi espansi.

5. I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.350 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare i 3 kg.

6. È vietata ogni pratica di forzatura.

7. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i 100 q.li.

8. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

9. La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

10. Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'intero territorio del Chianti Classico di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

Tuttavia, le operazioni di vinificazione sono consentite su autorizzazione del MiRAAF, previa istruttoria della regione Toscana, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre 10 km in linea d'aria dal confine, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione di «Vin Santo del Chianti Classico» ottenute da vigneti propri.

2. La resa massima dell'uva in vino finito «Vin Santo del Chianti Classico» non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno d'invecchiamento del vino.

3. Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo del Chianti Classico DOCG possono essere destinate alla produzione dei vini «Vin Santo del Chianti Classico» e «Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice» DOC, qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.

Per il vino prodotto nel territorio di cui all'art. 3, avente diritto alla DOC «Vin Santo del Chianti Classico» e/o «Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice», il termine «Classico» segue obbligatoriamente la denominazione di origine «Chianti» anche nella denuncia delle uve o nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

In deroga a tale obbligo, tuttavia, è consentito che contemporaneamente alla denuncia delle uve o alla dichiarazione della produzione del vino, di cui all'art. 16 della legge n. 164/1992, e comunque entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno stesso del raccolto, i produttori dell'uva o del vino possano rinunciare al diritto alla specificazione «Classico».

Tale rinuncia, che è irrevocabile, si riferisce a tutta o parte della produzione aziendale e comporta separata annotazione della quantità e dei vasi vinari in cui essa è conservata nel registro di produzione o di carico e scarico.

4. Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale, può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolto e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 27%;

la vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del «Vin Santo del Chianti Classico» deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri;

l'immissione al consumo del «Vin Santo del Chianti Classico» e del «Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice» non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al consumo del «Vin Santo del Chianti Classico riserva» non puo avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.

Art. 6.

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 16% di cui:

per il tipo secco: almeno il 14% svolto ed un massimo del 2% da svolgere;

per il tipo amabile: almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 per mille nel tipo secco e 5 per mille nel tipo amabile;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto: minimo 21 per mille.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

odore: caldo intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 17% di cui 14% svolto;

acidità totale minima: 4 per mille;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto: minimo 26 per mille.

Art. 7.

1. Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

4. I vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a 0,750 litri.

5. Sulla confezione deve risultare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

95A7411

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189